

REGOLAMENTO (CE) N. 2000/2003 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2003

che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2004 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, il volume totale delle assegnazioni richieste ammonta a 4 961 407,000 tonnellate per gli operatori non tradizionali A/B e a 399 750,000 tonnellate per gli operatori non tradizionali C.
- (2) Occorre fissare in conformità le percentuali da applicare per determinare le assegnazioni degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C per il 2004.

- (3) È opportuno rammentare che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali misure adottate ulteriormente nel quadro dell'allargamento dell'Unione.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, l'assegnazione destinata a ciascun operatore non tradizionale per il 2004 è uguale alla percentuale seguente della sua domanda di assegnazione:

- a) per ogni operatore non tradizionale A/B: 9,09036 %,
- b) per ogni operatore non tradizionale C: 20,63789 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).